

# BGer 1C 732/2020 vom 10. Februar 2021

Bundesgericht, 2021-02-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_732\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_732_2020)

FR: TF 1C 732/2020 du 10 février 2021

IT: TF 1C 732/2020 del 10 febbraio 2021

## Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia | Assistenza giudiziaria e estradizione

## Erwägungen

### E. 1.1

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la consegna di beni e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF ). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 105).

### E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 104). Spetta alle ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107). Secondo l' art. 109 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).

### E. 2.1

Le ricorrenti, assistite da legali, contravvenendo al loro obbligo di motivazione, non sostengono né tanto meno tentano di dimostrare perché nella fattispecie si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF , limitandosi a criticare nel merito, peraltro in materia appellatoria, la decisione impugnata ( art. 42 LTF ; DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 105 e consid. 1.4 pag. 106 seg.). Già per questo motivo il ricorso è inammissibile.

### E. 2.2

A titolo abbondanziale si può nondimeno rilevare che le loro generiche critiche non dimostrerebbero comunque che la CRP si sarebbe scostata dalla costante prassi. Le

ricorrenti, ammesso che gli imputati hanno potuto esercitare i loro diritti di difesa nel quadro dei procedimenti italiani e ch'esse erano al corrente degli stessi, sostengono nondimeno che non avrebbero avuto alcuna possibilità di fare valere i loro diritti nell'ambito della confisca delle loro azioni, nessuna autorità avendo notificato loro atti o decisioni anteriori a quella di confisca. Osservano che solo a una delle ricorrenti si rimprovera espressamente d'aver partecipato alla citata manipolazione del mercato acquistando determinate azioni. La CRP ha rilevato che secondo la prassi del Tribunale federale, l' art. 2 AIMP , secondo cui la rogatoria è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponde ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II o presenti altri gravi deficienze (lett. a e d) non può essere invocato da persone giuridiche che non hanno la loro sede nello Stato richiedente e che non sono oggetto della procedura estera e che pertanto non possono prevalersi di una norma destinata soprattutto a proteggere l'imputato all'estero ( DTF 133 IV 40 consid. 7.2 pag. 47; sentenza 1C\_376/2016 del 5 ottobre 2016 consid. 2.2 e rinvii). L'istanza precedente si è chiesta se tale prassi sia applicabile anche nel caso di società non indagate, ma comunque oggetto di misure confiscatorie nel procedimento estero. Ha lasciato aperta la questione ritenuto che il MP ha stabilito che dagli atti della procedura rogatoria risulta che tutte le società estere titolari delle azioni litigiose erano controllate o riconducibili all'indagato M.M.\_\_\_\_\_. Queste società erano riferibili ai citati imputati, deceduti nel 2018, che hanno potuto esercitare compiutamente i loro diritti processuali dinanzi ai giudici italiani. Il MP ha accertato che tutte le società estere titolari delle azioni sequestrate erano a conoscenza del processo pendente dinanzi al tribunale di Milano, che all'epoca aveva disposto la confisca, poi divenuta definitiva. Per di più, queste società estere, per il tramite dei rispettivi patrocinatori, erano state invitate dal Procuratore generale ticinese a pronunciarsi su un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80 c AIMP), proprio in vista della futura richiesta di confisca del 2017. Il MP ha aggiunto che già dall'integrazione rogatoria del 22 maggio 2012 l'autorità estera, ritenuto che le azioni sequestrate in Svizzera erano "dematerializzate", le aveva nominato un avvocato italiano quale "custode giudiziario" affinché rappresentasse e gestisse la partecipazione azionaria esercitando i diritti e le prerogative degli azionisti titolari: il custode è stato registrato presso ciascuno degli intermediari finanziari interessati dai sequestri ed è stato udito durante l'istruttoria dibattimentale. Ne ha concluso che le ricorrenti, da anni a conoscenza del sequestro litigioso, hanno chiaramente avuto, direttamente o indirettamente, tramite gli imputati e il custode giudiziario, la possibilità di esprimersi sulle misure coercitive imposte sulle azioni litigiose, ritenendo quindi che il procedimento all'estero ha rispettato le garanzie della CEDU e del Patto ONU II.

### **E. 2.3**

Le ricorrenti non contestano e ammettono, a ragione, ch'esse erano a conoscenza del procedimento penale avviato in Italia nei confronti dei citati imputati, nel quale una di loro era coinvolta, e ch'esse, nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria hanno potuto esprimersi compiutamente. Si limitano a citare il considerando n. 274 della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 28 giugno 2018 nella causa G.I.E.M. S.r.L. e altri contro Italia (ricorsi nn. 1828/06 e altri 2), secondo cui, tenuto conto del principio che una persona non può essere sanzionata per un atto che coinvolge la responsabilità penale altrui, una misura di confisca applicata, come in quella causa, a persone fisiche o giuridiche che non sono parti in causa è incompatibile con l' art. 7 CEDU . Ora, dai fatti dell'invocata sentenza (n. 8 - 42) risulta che, contrariamente al caso qui in

esame, in quella causa la ricorrente non era stata minimamente coinvolta in nessun procedimento penale, motivo per cui le autorità non potevano applicarle una pena per azioni di terzi (n. 272 seg.). Per contro, nella fattispecie, la sentenza del 27 novembre 2017 della Prima Sezione Penale del Tribunale di Milano ha ordinato la confisca delle azioni litigiose "in quanto profitto del reato o comunque beni utilizzati per commetterlo" (pag. 14). Non si è quindi in presenza di terzi estranei al procedimento penale. Nella sentenza della Corte d'Appello di Milano (Sezione Seconda Penale) del 23 aprile 2019, si precisa inoltre che gli acquisti litigiosi sono stati effettuati tra l'altro dalla ricorrente S. \_\_\_\_\_ SA, società riferibile ai Trust riconducibili a un imputato.

#### **E. 2.4**

Le generiche critiche di merito mosse dalle ricorrenti alle sentenze italiane non devono essere esaminate oltre nel quadro dell'applicazione dell' art. 74a AIMP , ritenuto che, conformemente alla costante prassi, dalla quale la CRP non si è scostata, un controllo materiale della decisione estera di confisca, chiara e cresciuta in giudicato, è escluso ( DTF 145 IV 99 consid. 3.2 pag. 110; sentenza 1C\_565/2019 del 10 febbraio 2020 consid. 6.4).

#### **E. 2.5**

Un'altra soluzione violerebbe anche il principio della buona fede processuale, visto che le ricorrenti erano a conoscenza del fatto che le loro azioni erano state sequestrate da anni in relazione al procedimento penale estero, ciò ch'esse, rettamente, non contestano; né esse adducono che sarebbero intervenute presso le autorità italiane allo scopo di far modificare o ritirare la rogatoria. È in effetti contrario al principio della buona fede, sia nell'ipotesi in cui la parte è stata interpellata dall'autorità estera, sia ch'essa abbia avuto conoscenza del procedimento estero nell'ambito dell'adozione di misure adottate in Svizzera nel quadro della procedura di assistenza, rinunciare a parteciparvi per poi prevalersene nell'ambito dell'assistenza in caso di esito negativo del procedimento penale estero ( art. 5 cpv. 3 Cost. ; sentenza 1C\_397/2017 del 7 agosto 2017 consid. 1.2 e rinvio; cfr. DTF 138 I 97 consid. 4.1.5 pag. 100; OLIVIER THORMANN/ANNE-CLAUDE SCHEIDEGGER, in: Sandrine Giroud/Héloïse Rordorf-Braun [ed.], Droit suisse des sanctions et de la confiscation internationales, 2020, [in seguito: confiscation] n. 124 pag. 45; NICOLAS BOTTINELLI, in: confiscation, n. 146 pag. 50; PATRICK LAMON/ANNE-CLAUDE SCHEIDEGGER, in: confiscation, n. 342 pag. 106 e, in particolare, NICOLAS BOTTINELLI, in: confiscation, n. 374 e nota a piè di pagina n. 735 pag. 115). Per di più, le nozioni di vizio o gravi lacune del procedimento estero, devono essere interpretate in maniera restrittiva ( DTF 133 IV 131 consid. 3 pag. 132).

#### **E. 2.6**

Riguardo all'asserita violazione dell'ordine pubblico e al preteso pregiudizio degli interessi essenziali della Svizzera di cui all' art. 1a AIMP , peraltro per nulla dimostrati, si rinvia alla sentenza 1C\_245/2020 del 19 giugno 2020 consid. 3.

#### **E. 3**

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.